

CESARE GLENDI

## LA “SPECIALE” SPECIALITÀ DELLA GIURISDIZIONE TRIBUTARIA

SOMMARIO: - 1. Il perché del **titolo** e del **doppio file-rouge** della Relazione, con qualche divagazione semantica e letteraria. - 2. Il **primo file-rouge**. La giurisdizione tributaria, varie forme di “sinechia” e relative metamorfosi. - 3. L’assai nota, non breve, storia della sua genesi all’interno della gestione amministrativa del prelievo e della sua progressiva emancipazione in senso giurisdizionale. - 4. La meno studiata, ma non meno lunga e travagliata, storia della decrescente simbiosi della giurisdizione speciale tributaria nell’alveo della c.d. giurisdizione ordinaria. - 5. L’attuale collocazione della speciale giurisdizione tributaria nell’inquieto gorgo delle giurisdizioni speciali *secundum Constitutionem*. - 6. I persistenti legami di base tra il multiforme *gubernaculum* della giurisdizione tributaria e il più omogeneo assetto “corporativistico” dell’a.g.o. - 7. La giurisdizione speciale tributaria e il vertice della Corte di Cassazione. - 8. Il **secondo file-rouge**. I tanti tropi o εἰδωλα persistentemente aggregati alla crescita della giurisdizione speciale tributaria e del relativo processo. - 9. L’essenziale unitarietà della nozione di “oggetto del processo” a livello teorico. - 10. Pluralità di oggetti o unico oggetto del processo tributario? Il rischio dell’errore dogmatico della confusione tra “oggetto del processo” ed “azione”. - 11. L’errore storico e concettuale dell’immaginaria presenza della figura del “diritto soggettivo” nella giurisdizione tributaria e nel relativo processo sotto l’enfatizzata forma dell’accertamento. - 12. I fraintendimenti nozionistici sulla peculiare connotazione dell’interesse legittimo del contribuente al corretto esercizio della funzione vincolata dell’ente impositore nella gestione del prelievo. - 13. L’essenziale costitutività dell’azione nel processo tributario. - 14. L’insignificante stereotipo della c.d. impugnazione-merito. - 15. L’erroneo impiego processualcivilisticamente condizionato della nozione di *causa petendi* nell’individuazione della domanda tipicamente autodeterminata fatta valere con l’atto introduttivo del processo tributario. - 16. L’erroneo concepimento di un’azione di condanna, di stampo civilistico, in detto processo. - 17. La persistente incomprensione dottrinale della predeterminazione normativa degli atti autonomamente impugnabili e la debolissima e sterile invenzione giurisprudenziale della c.d. impugnazione facoltativa che inquina il regolare accesso alla tutela davanti al giudice tributario. - 18. La pressoché interminabile sequela delle incidenze negative delle sbagliate concezioni della giurisdizione speciale tributaria e del relativo processo sugli snodi fondamentali della loro regolamentazione disciplinare. - 19. Affrettata **conclusione** imposta *ratione temporis*. - 20. Breve **chiosa finale** sui molti rischi della vagheggiata riforma.